



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE V - POLITICHE, NORMATIVA E PROGETTI PER I CONSUMATORI

**Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Art. 5 del D.M. del 6 maggio 2022. Modalità e criteri per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di iniziative per i consumatori promosse dalle Associazioni dei Consumatori.**

### **Il Direttore Generale**

**VISTA** la legge 23 dicembre 2000 n. 388 concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 148, comma 1, il quale dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

**VISTO** l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricato “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*” che al primo comma stabilisce che “*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”.

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i. (“*Codice del consumo*”) che definisce il quadro dei diritti dei consumatori, nonché gli istituti e i soggetti rappresentanti dei consumatori cui viene riconosciuta la rappresentatività a livello nazionale ed una serie di diritti e prerogative finalizzate alla tutela dei consumatori medesimi.

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 maggio 2022 (registrato presso la Corte dei Conti in data 31/05/2022 n. 705) con cui sono state individuate le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2022 – 2024.

**VISTO** l’art. 5 del citato decreto 6 maggio 2022 con cui è stata assegnata alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito, rispettivamente, anche DGMCTCNT o MIMIT), per il biennio 2023 – 2024, la somma complessiva di € 5.000.000,00 “per la realizzazione di iniziative mirate all’assistenza, all’informazione, alla formazione, all’educazione a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l’esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“*Codice del Consumo*”) e



dalle altre disposizioni nazionali ed europee, da destinare alla attivazione di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare da parte di Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del D.lgs. n. 206/2005”.

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del citato decreto del 6 maggio 2022 che prevede che con provvedimenti del Direttore Generale della DGMCTCNT si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati.

**TENUTO CONTO** inoltre che l'atto di indirizzo per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua, tra le priorità politiche, anche quelle riferite alla tutela dei diritti dei consumatori e utenti, finalizzate, tra l'altro, a potenziare l'attuazione di iniziative di educazione e informazione ai consumatori volte ad incrementare la consapevolezza dei propri diritti, con riguardo anche ai settori della economia digitale e del commercio on line, promuovendo al contempo comportamenti volti a consumi sostenibili.

**CONSIDERATO** il quadro di rilancio strategico nazionale post-pandemia che individua all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gli assi della transizione verde, della trasformazione digitale e dell'inclusione sociale le linee di sviluppo che possono trovare - anche nell'ambito degli interventi a favore dei consumatori - un importante campo di attuazione al fine di rendere i consumatori stessi più consapevoli ed attivi nel contribuire ai processi di riforma, come evidenziato dalla Nuova Agenda europea dei consumatori.

**CONSIDERATO** altresì che il recente “Consumer conditions scoreboard 2023” pubblicato dalla Commissione europea fornisce evidenze, tra l'altro, sull'impatto della crisi energetica sui consumatori e le prospettive di esigenze di tutela e conoscenza dei propri diritti che gli stessi hanno a livello europeo e nazionale.

**RITENUTO** di provvedere all'attuazione dell'art. 5 del citato decreto del 6 maggio 2022, mediante l'individuazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande di contributo per le proposte a valere sulle risorse da imputare negli anni 2023-2024.

## **DECRETA**

### **Art. 1 Definizioni**

Ai fini del presente decreto si intende per:

**“Associazioni nazionali di consumatori”**: le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del



Consumo;

“**Beneficiario**”: Associazione nazionale che ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy richiesta di contributo che a seguito di istruttoria positiva è risultata ammessa;

“**Codice del Consumo**”: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e ss.mm.ii.;

“**Contributo**”: il rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni nazionali di consumatori che hanno realizzato le attività ai sensi del presente decreto;

“**Consumatori**”: le persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;

“**DGMCTCNT**” o anche “**Direzione Generale**”: la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, la Normativa Tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

“**Firma digitale**”: particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e la forma indicate dall’articolo 1, co. 1, lett. (s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

“**Ministero**”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, abbreviato anche MIMIT;

“**Soggetto proponente**”: Associazione dei consumatori iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo che ha presentato domanda di contributo ai sensi del presente decreto;

“**Regolamento**”: Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2013, n.42) che disciplina l'iscrizione e la conferma delle associazioni dei consumatori nell'elenco nazionale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del Codice del Consumo completo di allegati;

“**Proposta**”: Piano di attività articolato in due linee di azione (un progetto specifico e un programma di attività istituzionale diretto a migliorare la tutela dei consumatori) completo del prospetto dei relativi costi e degli indicatori di risultato che costituisce l’oggetto della domanda di contributo.

## **Art. 2** **Risorse finanziarie**

1. Le risorse destinate alle attività di cui all’art. 5 del decreto del 6 maggio 2022 di cui in premessa sono complessivamente pari ad euro 5.000.000,00 per il biennio 2023-2024, di cui € 4.500.000,00 imputate all’esercizio 2023 ed € 500.000,00 imputate all’esercizio 2024.
2. Le risorse complessive di cui al comma 1, scomputati gli oneri di verifica da determinarsi ex art. 12, comma 2, sono destinate per la quota del 70% alla realizzazione di iniziative



progettuali relative ad una o più delle tematiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e per la quota del 30% all'attività istituzionale, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), delle associazioni di cui all'art. 137 del codice del consumo finalizzata alla tutela dei consumatori.

3. L'importo di contributo richiedibile non può essere superiore ad € 250.000,00 per ciascuna proposta, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo e comunque in nessun caso superiore all'importo della voce totale entrate correnti evidenziato nel rendiconto gestionale di cui al modello C 2 del Regolamento relativo al bilancio chiuso per l'annualità 2021, richiesto ai fini della conferma iscrizione per l'anno 2022.
4. Per la presentazione di una proposta che preveda la realizzazione di attività in collaborazione con altre associazioni nazionali relativamente alle linee di cui all'art. 3 lett. A) e B) può essere richiesto un contributo fino ad € 280.000,00 per collaborazioni di almeno 3 associazioni o fino ad € 300.000,00 per collaborazioni di almeno 5 associazioni.

### **Art. 3**

#### **Finalità, oggetto ed attività**

1. Il presente decreto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 6 maggio 2022, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle associazioni nazionali dei consumatori "per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti attraverso azioni dirette ad agevolare e facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (*Codice del consumo*), e dalle altre disposizioni nazionali ed europee.
2. La proposta deve riguardare la realizzazione di attività aventi ad oggetto:

**A) Un progetto di particolare significato e rilevanza nazionale relativo ad almeno una delle seguenti tematiche:**

- transizione ed educazione digitale
- risparmio ed efficienza energetica
- consumi sostenibili ed economia circolare
- educazione finanziaria e sovraindebitamento
- educazione assicurativa, previdenziale e sanitaria

Il progetto potrà anche riguardare lo sviluppo in termini di rafforzamento o estensione di precedenti iniziative di cui sia stata rilevata l'efficacia in termini di tutela del consumatore.



## **B) Attività istituzionale delle associazioni di cui all'art. 137 del codice del consumo finalizzata alla tutela dei consumatori.**

I soggetti partecipanti descrivono il programma di attività istituzionale che l'associazione intende sviluppare e rispetto al quale chiede il contributo alle spese.

Le attività dovranno avere come oggetto minimo l'assistenza, l'informazione, la formazione e l'educazione a favore dei consumatori ed utenti.

3. L'Associazione richiedente dovrà fornire un sintetico esame del contesto socio-economico di riferimento rispetto alle attività che intende realizzare, indicare gli obiettivi che intende raggiungere in termini di risultati coerenti e misurabili per la linea A) e valorizzare gli obiettivi forniti nell'**allegato 2.a** per la linea B) e presentare un piano finanziario per ciascuna delle due linee di attività.
4. Non sono ammissibili spese per la creazione di nuovi siti la cui realizzazione non sia giustificata, anche dal fatto che non sia possibile utilizzare strumenti già esistenti o comunque finanziati da precedenti iniziative con risorse pubbliche. Con specifico riferimento alle attività di cui alla Linea A, nell'ipotesi residuale di nuovi siti internet, dovrà comunque esserci l'impegno dell'associazione al mantenimento al funzionamento per non meno di 3 anni dopo la fine dell'iniziativa. Per quanto riguarda le attività di cui alla linea B sono ammissibili esclusivamente le spese per il mantenimento e/o adeguamento dei siti internet già esistenti.
5. I soggetti beneficiari provvedono ad assicurare la massima diffusione delle attività finanziate ai sensi del presente decreto mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet istituzionali nonché ulteriori canali informativi dell'associazione.
6. Per la realizzazione di una o più linee di attività di cui alla lettera A) e B) è possibile prevedere la collaborazione tra più associazioni nazionali per la realizzazione di attività congiunta, ferma l'individuazione dei rispettivi compiti e ruoli ed impegno finanziario. Resta inteso che il contributo aggiuntivo di cui all'art. 2, comma 4 è destinato ai soggetti promotori e presentatori della proposta con ruolo attivo e significativo (**allegato 2.c**) che in ragione delle attività aggiuntive supporta i maggiori costi di cui si chiede l'ammissione provvisoria e che saranno oggetto specifica rendicontazione. L'eventuale partecipazioni di ulteriori associazioni non promotrici può concorrere all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7, c. 1 lett. c).

### **Art. 4**

#### **Termine di realizzazione**

1. Le attività di cui all'art. 3 oggetto di contributo avranno durata, dalla data di comunicazione ministeriale dell'avvenuta ammissione al finanziamento e fino al 15 novembre 2024.
2. Al fine di contribuire alla continuità delle attività istituzionali, limitatamente alle attività di



cui all'art. 3 comma 2 lett. b) può essere richiesta l'ammissibilità delle spese di personale sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023 di cui sia dimostrata la pertinenza con le attività stesse indicate nella proposta.

## **Art. 5**

### **Presentazione delle domande**

1. Possono presentare domanda per l'accesso a contributo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte - e non sospese o cancellate - nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
2. Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto ed entro la data del 5 luglio 2023 pena l'irricevibilità della domanda stessa.
3. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda di contributo riferita ad una proposta di attività redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, completa del piano di attività e degli indicatori organizzativi e operativi e prospetto finanziario predisposti secondo l'**allegato 2.a e 2.b** (e **2.c** ove applicabile).
4. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo [dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it).
5. La data di acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema elettronico di ricezione.
6. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "L. 388/2000, articolo 148 - Art. 5 del D.M. del 6 maggio 2022 - Richiesta contributo".
7. La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nella consapevolezza delle conseguenze e responsabilità penali a cui può andare incontro il sottoscrittore in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
8. Non sono ammissibili richieste di contributo per attività che siano oggetto di altre forme di finanziamento pubblico.
9. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca del beneficio di cui al presente decreto, mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è comunque iscritto in tale elenco.



10. Condizione per l'ammissione a contributo è la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva ai sensi delle disposizioni in materia, delle associazioni proponenti.

#### **Art. 6**

#### **Commissione di valutazione**

1. Ai fini della valutazione della proposta di attività di cui all'art. 3 (lett. A e B) del presente decreto, la Direzione Generale entro 15 giorni dalla data del presente decreto nomina una Commissione di valutazione costituita da quattro componenti di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante, appartenenti al personale della Direzione Generale.
2. La Commissione verifica l'idoneità di ciascuna proposta a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 3 del presente decreto, decide in ordine alla ammissibilità delle proposte e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 7, alla formazione di una graduatoria delle proposte, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute, che possono essere svolte anche da remoto, e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutta la documentazione ricevuta sono trasmessi dalla Commissione alla Divisione V della Direzione Generale.
4. La partecipazione alla Commissione di valutazione non prevede oneri a carico dello Stato.

#### **Art. 7**

#### **Parametri per l'attribuzione del punteggio – quantificazione del contributo**

1. La Commissione di cui all'art. 6 assegna un punteggio relativo alla proposta in base ai seguenti parametri:
  - a. Capacità progettuale, quale numero di progetti pubblici nazionali/europei nella/nelle aree tematiche prescelte per la linea di attività A, diversi da quelli finanziati dalla Direzione, per cui l'associazione è risultata ammessa negli anni 2021-2022:

punti da 0 a 5
  - b. Capacità progettuale, quale numero di progetti pubblici nazionali/europei, diversi da quelli finanziati dalla Direzione e diversi rispetto a quelli indicati all'art. 7, comma 1, lett. a), per cui l'associazione è risultata ammessa negli anni 2021-2022:

punti da 0 a 5



- c. Collaborazione con altre Associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo nella realizzazione delle attività progettuali oggetto della proposta:  
punti da 0 a 5

nessuna collaborazione	punti 0
collaborazione tra 2 associazioni	punti 1
collaborazione tra 3-4 associazioni	punti 2
collaborazione tra 5-6 associazioni	punti 3
collaborazione tra 7-8 associazioni	punti 4
collaborazione tra 9 associazioni e più	punti 5

- d. Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali nella realizzazione delle attività progettuali oggetto della proposta:  
punti da 0 a 5

- e. Percentuale del contributo totale ammesso (e non revocato) all'associazione richiedente sulla base delle precedenti iniziative finanziate dalla Direzione rispetto all'ammontare complessivo del finanziamento per le annualità 2021 e 2022:  
punti da 0 a 5

Per finanziamento non ammesso e/o revocato	punti 0
$P \leq 2\%$	punti 1
$2\% < P \leq 4\%$	punti 2
$4\% < P \leq 5\%$	punti 3
$5\% < P \leq 7\%$	punti 4
$P > 7\%$	punti 5

Il punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P = \frac{\text{importo totale del finanziamento ammesso in via provvisoria (anno 2021 - anno 2022)}}{\text{totale delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021 e l'anno 2022}}$$

- f. Indicatore percentuale del contributo ammesso provvisoriamente per l'anno 2021 (e non revocato) rispetto al totale delle entrate correnti evidenziato nel rendiconto gestionale di cui al modello C 2 relativo al bilancio chiuso per l'annualità 2021, presentato ai fini della conferma iscrizione per l'anno 2022(I):  
punti da 0 a 5

Assenza di contributo per il 2021	punti 0
$I > 50\%$	punti 0,5
$50\% \leq I > 30\%$	punti 1
$30\% \leq I > 20\%$	punti 2





$20\% \leq I > 10\%$	punti 3
$10\% \leq I > 5\%$	punti 4
$5\% \leq I > 0\%$	punti 5

Il punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:

$$I = \frac{\text{importo finanziamento ammesso}}{\text{Entrate correnti bilancio gestionale modello C2 chiuso 2021}}$$

- g. Radicamento territoriale del soggetto proponente, valutato sulla base della percentuale di Regioni/province autonome diverse in cui le Associazioni (fermo restando il requisito di iscrizione dell'associazione stessa nell'elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del Consumo) sono anche riconosciute o iscritte in elenchi di associazioni regionali di consumatori ed utenti per l'anno 2022 in base alle relative norme regionali o di provincia autonoma (% di territori in cui l'Associazione risulta iscritta o riconosciuta) (R)

punti da 0 a 5

$R < 5\%$	punti 0
$5\% \leq R < 20\%$	punti 1
$20\% \leq R < 30\%$	punti 2
$30\% \leq R < 40\%$	punti 3
$40\% \leq R < 50\%$	punti 4
$50\% \leq R$	punti 5

Il punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:

$$R = \frac{N. \text{ Regioni e PA in cui l'Associazione è riconosciuta o iscritta in elenchi di associazioni regionali}}{\text{Totale Regioni e PA in cui risulta normativa relativa al riconoscimento o iscrizione in elenchi}}$$

- h. Valutazione di merito della proposta diretta allo sviluppo di iniziative originali, innovative, inclusive, alla durata, allo sviluppo di soluzioni strumentali/organizzative/gestionali dirette a migliorare il monitoraggio dell'attività di informazione ed assistenza e consulenza all'interno dell'associazione e dei relativi livelli periferici e/o tra più associazioni, alla collaborazione con altri soggetti istituzionali, all'eventuale specificità delle iniziative mirate a particolari tipologie di consumatori (quali, ad esempio, giovani, anziani, persone in situazione di disagio), all'adeguatezza e coerenza della proposta, anche con riguardo alla sostenibilità economica dell'iniziativa, alla numerosità delle attività realizzate, rispetto ai suoi obiettivi e risultati previsti, all'articolazione dei mezzi e alle modalità previste per aumentare il numero dei contatti diretti con i consumatori, alla coerenza ed attendibilità degli indicatori di risultato presentati.

punti da 0 a 40

Sono dichiarate idonee le proposte che complessivamente conseguono un punteggio non inferiore a 60/75.



Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro arrotondato alla seconda cifra decimale, ove applicabile.

2. Le proposte ritenute idonee sono inserite in una graduatoria ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito complessivamente ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione del contributo nella misura richiesta a tutti i progetti dichiarati idonei, fermi rimanendo i limiti di cui all'art. 2, comma 3, si applicherà una riduzione percentuale in misura inversamente proporzionale al punteggio ottenuto. La riduzione del contributo non potrà in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle attività proposte e in ogni caso se la riduzione può determinare una rimodulazione delle attività l'associazione dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ammissione la rimodulazione.

#### **Art. 8**

##### **Modalità e termini per l'istruttoria delle domande**

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, la Direzione, entro 7 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione, effettua l'istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la completezza e pertinenza degli elementi contenuti in domanda.
2. La Direzione effettua le verifiche d'ufficio e ha facoltà di richiedere, tramite PEC ed e-mail, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. A seguito della graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'articolo 6, la Direzione calcola l'importo del contributo spettante totale nonché le quote riferite rispettivamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. A), e B).
4. La Direzione trasmette tempestivamente ai soggetti proponenti apposita comunicazione relativamente agli esiti dell'istruttoria e valutazione della domanda.

#### **Art. 9**

##### **Concessione del contributo**

1. L'ammissione a contributo delle domande avviene in via provvisoria secondo le risultanze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed è disposta con provvedimento del Direttore Generale della DGMCTCNT.



2. Per la migliore attuazione delle attività di cui al presente decreto la Direzione può disciplinare forme di supporto e collaborazione con altri Enti, nonché predisporre circolari, e comunque documenti esplicativi ed integrativi comunque denominati che verranno comunicati ai soggetti beneficiari.
3. La concessione definitiva del finanziamento ai sensi dell'art. 10 comma 9 è disposta con provvedimento del Direttore Generale a seguito della rendicontazione finale e della verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività e delle spese sostenute.

## **Art. 10**

### **Erogazione del contributo e termini**

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, la Direzione eroga ai soggetti beneficiari, una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 90% del contributo ammesso ai sensi dell'art. 9, comma 1, a seguito della richiesta del soggetto beneficiario predisposta secondo il modello **Allegato 3** unitamente alla presentazione di valida garanzia fideiussoria per pari importo.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve essere predisposta esclusivamente in formato digitale ed attenendosi scrupolosamente allo schema di cui **all'Allegato 4**. La garanzia fideiussoria deve essere valida ed efficace redatta e sottoscritta in firma digitale, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, pena il non accoglimento della stessa, e completa di specifica attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i a firma digitale e rilasciata, a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate in Italia a norma di legge per una durata non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di richiesta della prima quota e comunque fino al rilascio di apposita comunicazione di svincolo in forma scritta.
3. Una seconda quota, a titolo di saldo, pari a massimo il 10 % del contributo provvisoriamente ammesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario secondo il modello (**Allegato 6**) corredata dalla rendicontazione delle attività, dei risultati raggiunti che dovranno avere avuto un incremento significativo e delle spese sostenute da trasmettere entro e non oltre il 15 novembre 2024 utilizzando i modelli (**Allegati 6.a e 6.b**);
4. Il finanziamento è da intendersi quale rimborso dei costi e delle spese sostenute per le attività realizzate rendicontate in conformità alle disposizioni del presente decreto nonché nel rispetto di apposite *Linee guida per la rendicontazione*.
5. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui ai commi 4 e 5 con riguardo all'esito della relazione della Commissione di verifica cui all'art. 12 determina l'ammontare del contributo ammesso in via definitiva ai sensi del presente decreto che, in ogni caso, non



può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria e dispone la concessione o revoca totale o parziale.

6. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 4, 5 e 6 il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fideiussione in essere o ad avvalersene.

## **Art. 11**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese congrue e pertinenti, adeguatamente giustificate, non superflue, non eccessive, sostenute successivamente alla data di comunicazione di ammissione provvisoria al finanziamento di cui all'art. 4, co.1, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, ed anteriormente al termine ultimo del 15 novembre 2024, per la realizzazione delle attività proposte per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante altresì l'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a. spese personale dipendente del soggetto beneficiario a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso apprendistato professionalizzante) impiegato per la realizzazione dell'attività proposta; non sono ammissibili comunque in tale ambito spese riferite a soggetti che ricoprono cariche sociali di vertice presso il soggetto beneficiario.
- b. spese consulenze professionali qualificate, unicamente per l'approfondimento e lo sviluppo di tematiche inerenti le attività di cui all'art. 3, previa verifica da parte dell'associazione dell'assenza all'interno dell'associazione di altra figura in grado di svolgere le attività oggetto della consulenza, in regola con le disposizioni fiscali e nel limite del 15% del contributo totale ammesso. Non sono ammissibili spese di consulenza riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o altrimenti collegati ad esso, e riferite a dipendenti del soggetto stesso; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolta;
- c. rimborsi spese per i volontari del soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del terzo settore);
- d. spese per macchinari, attrezzature, prodotti, servizi: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (con esclusione di telefoni cellulari, tablet o equivalenti) ad uso esclusivo del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici gestionali (quali CRM ecc.), o per l'adeguamento dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione, divulgazione, produzione



materiale informativo prevalentemente in formato digitale, acquisto di prodotti e servizi specifici per le attività indicate, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali anche se collegate ad eventi;

- e. spese generali: spese di progettazione, attività di coordinamento, di gestione ed amministrazione, ed organizzazione e gestione di segreteria, consulenze del lavoro anche commissionate a soggetti esterni, spese per il rilascio di garanzie, spese di cancelleria o abbonamento/noleggio attrezzature, costi per l'assicurazione obbligatoria per i volontari, uso di telefoni, fax, affitto locali, etc., nonché le altre spese sostenute per la realizzazione delle attività ma non rendicontabili alle voci di cui alle lett. a, b, c e d, determinate in maniera forfettaria nella misura del 20% dei costi delle spese ammissibili documentate.
2. Gli scostamenti finanziari tra le macrovoci di spesa ammissibili (art. 1 lett. a, b, c, d) rispetto agli importi indicati nel piano finanziario approvato che non comportano variazioni sostanziali delle attività della proposta, superiori al 10% possono essere motivatamente richiesti alla Direzione una sola volta e sono ammissibili solo se previamente autorizzati, fermo restando il rispetto delle percentuali di cui all'art. 2 comma 2.
  3. Non sono rendicontabili spese riferite a soggetti che ricoprono cariche sociali presso il soggetto beneficiario.
  4. Le spese di personale andranno rendicontate attraverso il prospetto allegato al presente decreto (**Allegato 7**), indicando la tipologia contrattuale, la retribuzione lorda mensile fissa, il costo orario lordo, il numero di ore impiegate nelle attività.
  5. Ogni altra spesa non ricompresa tra quelle indicate nel presente articolo è esclusa dal rimborso.
  6. Non sono ammissibili spese qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado. Dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, che attesti l'assenza di conflitto di interesse secondo il modello **Allegato 8**.
  7. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
  8. Le spese sostenute devono essere dichiarate:
    - a. al lordo di IVA, da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile;
    - b. al netto di IVA da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.
  9. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare si intendono le ricevute di bonifico bancario (anche on-line) o



postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita alla "Art. 148 L. 388/2000 – D.M. 6/5/2022 art. 5".

10. Per tutti i pagamenti effettuati deve risultare dall'estratto conto la registrazione dell'operazione completa dei dati richiesti per la distinta di pagamento. I pagamenti con carte di credito o debito possono essere accettati solo se utilizzati per pagamenti on-line, esclusivamente nell'ipotesi in cui nel documento di spesa al quale il pagamento si riferisce risulti che il pagamento avviene con la carta aziendale intestata al soggetto beneficiario e vi sia concordanza dell'importo e coincidenza di data tra emissione del documento di spesa e pagamento.
11. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione beneficiaria e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o Organi di controllo.
12. Su tutti i titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la dicitura: *"Finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5"*. Per le fatture elettroniche, i cedolini elettronici ed ogni altro documento nativo digitale tale dicitura dovrà essere inserita direttamente nel documento originale.
13. In relazione alle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente decreto deve essere rilasciata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti che non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richiesti in futuro.
14. Gli strumenti, nonché tutti i prodotti, acquistati, realizzati e diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: *"Finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5"*, pena la non ammissibilità delle relative spese.

## **Art. 12**

### **Monitoraggio e verifiche**

1. Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati medio termine conseguiti e delle spese sostenute il soggetto beneficiario trasmette alla Direzione entro il 31/05/2024 il monitoraggio alla stessa data, predisposto secondo l'**Allegato 5**.
2. Per verificare la realizzazione delle attività finanziate, i risultati in relazione agli obiettivi prefissati e le spese effettivamente sostenute, la Direzione nomina fino a cinque Commissioni di verifica composte da due rappresentanti individuati tra il personale in servizio presso il Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti relativamente



ad una o più domande di contributo provvisoriamente ammesso. Ciascuna commissione elabora specifica relazione in cui compendia gli esiti dell'attività svolta e di cui tener conto ai fini dell'attività istruttoria sul rendiconto finale delle domande presentate ai sensi del presente decreto.

3. Gli oneri, per lo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati per ciascun componente nella misura del 2 per mille del contributo concesso per ciascuna domanda, e comunque in misura non inferiore a € 1.000,00.
4. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dal soggetto beneficiario in sede di preconsuntivo e di rendicontazione finale, alla Direzione e alla Commissione è riconosciuta la facoltà di svolgere ogni ulteriore attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di contributo.
5. Le attività di verifica di cui al precedente comma 1 potranno essere svolte con le metodologie più appropriate anche mediante sopralluoghi e c.d. *mystery shopping*.
6. I soggetti beneficiari trasmetteranno altresì con la massima tempestività alla Direzione le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell'attività effettivamente svolta, e garantiranno la massima collaborazione in caso di sopralluoghi o attività ispettive svolte per i medesimi fini.

### **Art. 13 Revoche**

1. La Direzione procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del contributo corrisposto, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, maggiorate dagli interessi legali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nei seguenti casi:
  - a. perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo per l'associazione che costituisce il soggetto beneficiario nel corso di realizzazione della proposta;
  - b. rendicontazione delle attività in collaborazione difformi rispetto a quanto ammesso in via provvisoria nel caso di proposte per le quali sia stato richiesto il contributo aggiuntivo;
  - c. mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese irregolarità nei versamenti fiscali, contributivi o previdenziali;



- d. mancata trasmissione del preconsuntivo e della rendicontazione finale;
- e. rendicontazione finale ammissibile inferiore all'importo ottenuto a titolo di anticipazione;
- f. rendicontazione di spese per un importo inferiore al 50% del contributo provvisoriamente concesso;
- g. alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di strumenti acquistati ai sensi del presente decreto;
- h. mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle comunicate in sede di domanda o rendicontazione;
- i. mancata pubblicazione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 1, comma 125 e seguenti della legge n. 124/2017.

#### **Art. 14**

#### **Clausola di *pantouflage***

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il soggetto proponente dichiara che non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, e si obbliga a non affidarne anche a seguito dell'ammissione provvisoria della domanda, ad ex dipendenti del MIMIT, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, gli stessi non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 15**

#### **Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali che la DGMCTCNT raccoglie in relazione alle attività svolte per effetto del presente decreto viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.





## **Art. 16**

### **Trasparenza dei contributi**

Ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i contributi ricevuti ai sensi del presente bando devono essere pubblicati sul sito dell'Associazione sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori ex art. 148 L. 388/2000".

## **Art. 17**

### **Pubblicità**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) e ne sarà data la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.137 del Codice del Consumo.

#### **CONTATTI:**

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla div. V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori - della Direzione generale:

**e-mail certificata:** [dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Gianfrancesco Romeo)

*Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

#### **Allegati:**

1. *Domanda contributo*
- 2.a *Piano delle attività*
- 2.b *Piano Finanziario*
- 2.c *Piano collaborazione*
3. *Richiesta prima quota*
4. *Modello fideiussione*
5. *Modello monitoraggio*
6. *Modello richiesta saldo*
- 6.a *Modello relazione finale attività*
- 6.b *Modello rendiconto finale*
7. *Modello Prospetto spese personale dipendente*
8. *Modello dichiarazione assenza conflitto interessi*

*Linee guida per la rendicontazione*